

PROPOSTA DI

Approvazione Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 per adeguamento alle disposizioni del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 11 gennaio 2018 recante “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 recante “Statuto della Regione Puglia” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 4 (Agenzie per il lavoro), 6 (Regimi particolari di autorizzazione) e 7 (Accreditamenti) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 29 settembre 2011 n. 25 recante “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”;

Visto il regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28 recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia” e successive modifiche ed integrazioni approvate con regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale - emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 11 gennaio 2018 recante “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’ 11 gennaio 2018 n. 4 recante “Linee guida per le politiche attive (2018 - 2020)”;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 recante “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1 - Finalità e oggetto

La Regione Puglia riconosce e promuove un sistema di servizi per il lavoro che consente a soggetti pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi della vigente normativa, di operare ad integrazione delle attività istituzionalmente svolte per il tramite dei Centri per l'Impiego.

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro fanno parte della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018.

L'iscrizione all'Elenco dei soggetti accreditati costituisce titolo di legittimazione per l'erogazione dei servizi al lavoro sul territorio della Regione Puglia.

Con il presente regolamento si intende disciplinare:

- 1) i soggetti legittimati;
- 2) i requisiti minimi per l'accreditamento dei servizi al lavoro;
- 3) le procedure per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
- 4) le modalità di iscrizione nell'Elenco, nonché di tenuta e aggiornamento dell'Elenco dei soggetti accreditati e di verifica del mantenimento dei requisiti;
- 5) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati;
- 6) gli standard essenziali di erogazione dei servizi.

Art. 2 - Aree di accreditamento e prestazioni degli operatori accreditati

Gli operatori pubblici e privati accreditati ed iscritti nell'apposito Elenco concorrono all'attuazione delle politiche per il lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti alle persone e alle imprese, come di seguito indicato. Le prestazioni erogate devono rispettare gli standard minimi di servizio a cui i servizi pubblici e privati per l'impiego devono attenersi, in linea con quanto già disciplinato dalla legge regionale n. 25/2011 (art. 6), dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2018, n. 4 e nel rispetto dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 11 gennaio 2018 "Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro".

Le prestazioni oggetto dei servizi per il lavoro sono aggregate in due aree *Area A - Prestazioni di base* e *Area B - Prestazioni specialistiche*.

Nell'ambito dell'*Area A - Prestazioni di base* rientrano: informazione ed orientamento; incontro tra domanda e offerta di lavoro; prevenzione e contrasto della disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di accompagnamento al lavoro; sviluppo e tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale; promozione di misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri; sviluppo di forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro; sostegno alla mobilità professionale o territoriale dei lavoratori; monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

Nell'ambito dell'*Area B - Prestazioni specialistiche* rientrano: le prestazioni di base finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti.

Art. 3 - Soggetti legittimati

Sono legittimati a richiedere l'iscrizione all'Elenco dei soggetti accreditati i soggetti pubblici o privati di seguito indicati:

- 1) i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, società cooperative e loro Consorzi;
- 2) le Università ed i Consorzi universitari;
- 3) le Camere di Commercio direttamente o per il tramite delle Aziende speciali;
- 4) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado compresi gli I.T.S. di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;

- 5) le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizio controllate, anche con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle disabilità;
- 7) i Comuni, singoli o associati, anche limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla legge regionale n. 19 del 20 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e al decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- 8) le fondazioni o altro soggetto dotato di personalità giuridica di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- 9) i soggetti in possesso dell'autorizzazione nazionale allo svolgimento di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione di personale, supporto alla ricollocazione, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

Art. 4 - Requisiti generali di ammissibilità e requisiti di ammissibilità di carattere giuridico - finanziario dei soggetti legittimati

Con riferimento ai requisiti generali di ammissibilità, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, devono:

- dotarsi di un codice etico in attuazione dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza ed imparzialità;
- essere in possesso della documentazione attestante l'affidabilità e la qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (Certificazione ISO);
- avere un proprio sito internet, una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche.

Inoltre, per le medesime finalità, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità di carattere giuridico - finanziario:

1. avere un capitale sociale minimo versato non inferiore ad euro 50.000,00 per le società di capitali al fine di garantire la solidità economica; in alternativa, per le società cooperative un patrimonio netto non inferiore ad euro 50.000,00;
2. avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalla società di capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
3. avere uno statuto che prevede tra le attività quelle per le quali si chiede l'accreditamento;
4. avere un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori legali. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
5. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non essere sottoposto a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

6. assicurare in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e legali rappresentanti l'assenza di:
 - a. condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - b. sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - c. sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, o ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. essere in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali;
8. essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone con disabilità e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
9. applicare integralmente gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
10. rispettare le disposizioni in tema di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 5 - Requisiti strutturali

I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento devono avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Puglia.

La sede operativa, di cui al comma 1, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) risultare giuridicamente riconducibile al soggetto richiedente l'accreditamento;
- b) essere conforme alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
- c) essere conforme alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- d) essere conforme alle norme in materia di barriere architettoniche, accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità;
- e) avere attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento dell'attività oggetto di accreditamento, in coerenza con il servizio effettuato;
- f) avere collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro Regionale e Nazionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- g) avere spazi:
 - dedicati all'accoglienza e all'informazione dell'utenza;
 - dedicati ai colloqui individuali nel rispetto della tutela della privacy;
 - dotati di postazioni informatiche collegate alla rete internet per la consultazione delle banche dati mediante le quali l'utente possa cercare le offerte di lavoro;
- h) esporre in maniera visibile all'esterno dei locali:
 - la targa con l'indicazione della Regione Puglia e del logo identificativo come amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento;
 - la tipologia dei servizi offerti e l'orario di apertura al pubblico;
- i) indicare in maniera visibile all'interno dei locali:
 - il nominativo del Responsabile dell'unità organizzativa;
 - gli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori accreditati e dei servizi per il lavoro erogabili.

L'apertura al pubblico degli sportelli, per l'erogazione dei servizi per cui il soggetto si accredita, deve essere garantita per una fascia oraria di almeno 20 (venti) ore settimanali.

Tutti i requisiti previsti dal precedente comma 2 devono essere posseduti anche dalle eventuali ulteriori sedi per le quali si richiede l'accreditamento.

Art. 6 Requisiti professionali

Ai fini dell'accreditamento, all'interno di ciascuna sede operativa devono essere garantite un minimo di 3 risorse professionali nel caso di accreditamento per le sole prestazioni di base e un minimo di 4 risorse professionali nel caso di accreditamento anche per le prestazioni specialistiche.

Le figure professionali minime obbligatorie sono:

- nel caso di richiesta di accreditamento per le sole prestazioni di base il Responsabile dell'unità organizzativa, l'Addetto all'accoglienza e all'informazione e il Tutor individuale;
- nel caso di richiesta di accreditamento anche per le prestazioni specialistiche l'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili, l'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei migranti e l'Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne.

In caso di richiesta di accreditamento anche per le prestazioni specialistiche è possibile indicare una sola risorsa umana che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal successivo art. 8.

Art. 7 - Requisiti relativi al personale per le prestazioni di base

Al **Responsabile dell'unità organizzativa** competono: il coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie ed organizzative, la gestione delle relazioni esterne, la gestione del sistema informativo, la supervisione e il monitoraggio delle azioni e dei programmi delle attività e deve essere in possesso dei seguenti livelli di istruzione e di esperienza lavorativa di seguito specificati, alternativi tra loro:

- diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive;
- diploma di laurea triennale e documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive;
- diploma di istruzione secondaria superiore e documentata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali direttive.

All'**Addetto all'accoglienza e all'informazione** competono: la gestione dell'accoglienza, lo screening dei fabbisogni dell'utenza e la consulenza informativa di primo livello e deve essere in possesso dei seguenti livelli di istruzione e di esperienza lavorativa di seguito specificati, alternativi tra loro:

- diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in attività di accoglienza, front office e relazioni con il pubblico;
- diploma di laurea triennale e documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni in attività di accoglienza, front office e relazioni con il pubblico;
- diploma di istruzione secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni in attività di accoglienza, front office e relazioni con il pubblico.

Al **Tutor individuale** competono: la gestione della valutazione del caso individuale (profiling), la gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il tutoraggio nelle misure di sostegno all'inserimento lavorativo, incluso l'avvio di impresa/autoimpiego, la gestione dei contatti con le imprese e la conseguente individuazione dei fabbisogni e il supporto e la consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale e deve essere in possesso dei seguenti livelli di istruzione e di esperienza lavorativa di seguito specificati, alternativi tra loro:

- diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nei servizi per il lavoro con particolare riferimento ad attività di orientamento professionale, consulenza orientativa, bilancio di competenze, incrocio domanda offerta di lavoro;
- diploma di laurea triennale e documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nei servizi per il lavoro con particolare riferimento ad attività di orientamento professionale, consulenza orientativa, bilancio di competenze, incrocio domanda offerta di lavoro;
- diploma di istruzione secondaria superiore e comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nei servizi per il lavoro con particolare riferimento ad attività di orientamento professionale, consulenza orientativa, bilancio di competenze, incrocio tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 8 - Requisiti relativi al personale per le prestazioni specialistiche

All'**Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili** competono: la diagnosi dei fabbisogni in funzione della condizione formativo/professionale e delle caratteristiche socio-personali rilevanti ai fini dell'inserimento lavorativo; l'individuazione personalizzata delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale, alle risorse e ai vincoli; l'identificazione delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate; il supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi (obiettivo, tempi, azioni, interlocutori, risorse); la stipula e gestione del patto di servizio con l'utente e del piano di azione; il monitoraggio delle azioni intraprese e la valutazione della loro efficacia in conformità al progetto di massima.

Tale figura deve essere in possesso di un:

- diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area dei disabili per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato;
- diploma di laurea triennale e documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area dei disabili per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato;
- un diploma di istruzione secondaria superiore e documentata esperienza lavorativa di almeno 5 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area dei disabili per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato.

All'**Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei migranti** competono: l'informazione sui Servizi e Politiche del lavoro e sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare il re-impiego e la permanenza dei cittadini migranti nel mercato del lavoro; la consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o di autoimpiego e tutoraggio in itinere; l'informazione sulle misure di sostegno per l'inserimento lavorativo fruibili all'interno del servizio o presso centri specialistici del territorio.

Tale figura deve essere in possesso di un:

- diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area dell'integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e della mediazione culturale per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato;

- diploma di laurea triennale e documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area dell'integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e della mediazione culturale per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato;

- un diploma di istruzione secondaria superiore e documentata esperienza lavorativa di almeno 5 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area dell'integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e della mediazione culturale per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato.

All'**Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo delle donne** competono: l'informazione sui Servizi e sulle Politiche del lavoro disponibili nonché sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro; la consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o di auto-impiego e il tutoraggio in itinere; l'informazione sulle misure di sostegno per l'inserimento lavorativo, fruibili all'interno del servizio o presso centri specialistici del territorio.

Tale figura deve essere in possesso di un:

- diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area della promozione nell'inserimento e nella crescita professionale delle donne per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato;

- diploma di laurea triennale e documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area della promozione nell'inserimento e nella crescita professionale delle donne per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato;

- un diploma di istruzione secondaria superiore e documentata esperienza lavorativa di almeno 5 anni in orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, mediazione domanda offerta di lavoro nell'area della promozione nell'inserimento e nella crescita professionale delle donne per la quale sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata ed il contesto nel quale si è operato.

Art. 9 - Elenco regionale dei soggetti accreditati

È istituito presso la Regione Puglia l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale. L'Elenco regionale sarà consultabile sulla piattaforma "Sistema Puglia".

Art. 10 - Procedura semplificata di accreditamento

La procedura di accreditamento per il lavoro è semplificata per:

- le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 276/2000, accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, con almeno una sede operativa nel territorio della regione Puglia in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8;
- i soggetti accreditati presso altre Regioni o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano con almeno una sede operativa nel territorio della regione Puglia in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8;
- i soggetti in possesso di accreditamento alla formazione professionale della Regione Puglia.

I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 rispetto ai requisiti che risultano già comprovati in altra sede di accreditamento.

I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non devono produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento o nazionale o presso altra Regione o in sede di accreditamento alla formazione presso la stessa Regione Puglia e sono assunte come accertate le circostanze già oggetto di verifica.

I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti già dimostrati, il loro mantenimento e gli estremi dei rispettivi provvedimenti di accreditamento.

Art. 11 - Modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell'accREDITAMENTO

Per ottenere l'accREDITAMENTO i soggetti legittimati interessati potranno presentare istanza di candidatura secondo le modalità stabilite da apposito avviso predisposto a cura della competente Struttura della Regione Puglia.

In caso di accoglimento dell'istanza, la competente Struttura, entro sessanta giorni dalla ricezione della candidatura, con apposito provvedimento, dispone l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITATI per lo svolgimento dei servizi al lavoro dandone pubblicità nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 12 - Validità dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha validità triennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione.

I soggetti accREDITATI, ai fini del rinnovo dell'accREDITAMENTO, confermano il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8, con procedure semplificate, entro il termine di 90 giorni precedenti la scadenza del termine triennale di cui al comma 1.

Qualora entro il termine di cui al comma 2 l'operatore non richieda il rinnovo con le modalità ivi disciplinate, allo scadere del termine triennale di validità la competente Struttura della Regione Puglia provvederà alla sua cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

Art. 13 - Cause di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO. Sanzioni

La competente Struttura della Regione Puglia con adeguati controlli, anche in loco, verifica in qualunque momento:

- a) il mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO;
- b) il mutamento dei requisiti non comunicati dal soggetto accREDITATO;
- c) eventuali irregolarità nello svolgimento delle attività.

Nel caso in cui la competente Struttura della Regione Puglia accerti qualunque difformità e/o irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, invia comunicazione al soggetto medesimo, assegnando un termine perentorio di quindi giorni per sanare l'irregolarità rilevata. Nel caso di mancato riscontro entro il termine perentorio di cui sopra la Regione Puglia sospende l'accREDITAMENTO per un periodo massimo di 3 mesi, valutando in particolare lo stato delle attività e la gravità della violazione.

Qualora il soggetto accREDITATO sia recidivo rispetto alle violazioni di cui al comma 1, accertate con provvedimento definitivo, la sospensione ha una durata di 6 mesi.

Durante la sospensione il soggetto accREDITATO può continuare a svolgere le attività finanziate dalla Regione Puglia che presuppongono l'accREDITAMENTO, salvo che la Regione stessa disponga, in via cautelativa, l'interruzione.

La competente Struttura della Regione Puglia dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale e dall'Albo nazionale dei soggetti accreditati nelle seguenti ipotesi:

1. perdita dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento;
2. rilevazione di gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento;
3. mancato adeguamento a quanto previsto dal comma 2;
4. mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 14.

Resta inteso che la rinuncia espressa del soggetto accreditato comporta la cancellazione dall'Elenco.

In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto accreditato deve, nell'interesse degli utenti, portare a termine eventuali attività finanziate dalla Regione che presuppongono l'accreditamento, salvo che la Regione stessa ne disponga l'interruzione.

Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei 12 mesi successivi alla data di adozione del provvedimento di revoca.

Art. 14 - Obblighi dei soggetti accreditati

I soggetti accreditati ai sensi del presente regolamento sono tenuti a:

- a) interconnettersi con il sistema informativo lavoro regionale e nazionale per conferire in via obbligatoria i dati relativi ai curricula dei cittadini serviti ed alle opportunità di lavoro espresse dai datori di lavoro che richiedono loro servizi di selezione ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e garantire la piena interconnettività e condivisione dei dati con i sistemi informativi sopra indicati;
- b) inviare alla competente Struttura della Regione Puglia ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- c) comunicare alla competente Struttura della Regione Puglia le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) inviare alla Regione e all'ANPAL ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento, da parte dell'ANPAL, della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.M. 11 gennaio 2018;
- h) non ricorrere a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto di accreditamento. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale.

Art. 15 - Indicatori di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

La Regione si dota di un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai soggetti accreditati finalizzato a misurare efficacia, efficienza e qualità del sistema complessivo dell'offerta dei servizi per il lavoro.

La misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e delle politiche erogate è improntata ai seguenti criteri:

- rapporto tra il numero di inserimenti occupazionali realizzati e il numero delle persone in stato di disoccupazione, trattate con riferimento all'ultimo anno solare;
- rapporti tra posti di lavoro reperiti e posti di lavoro concordati con le persone in stato di disoccupazione, trattate con riferimento all'ultimo anno solare;
- numero di contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria con riferimento all'ultimo anno solare;
- periodi di permanenza nello stato di disoccupazione delle persone trattate;
- grado di soddisfazione dei soggetti trattati.

Gli operatori accreditati sono obbligati a fornire le informazioni e i dati richiesti dal sistema di monitoraggio con fedeltà e tempestività, secondo le modalità previste dal sistema stesso e, in particolare, attraverso l'interconnessione con i sistemi informativi regionali.

Nelle more della messa in esercizio del sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, che rappresenta lo strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla citata legge e che persegue, tra le altre, anche finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro, i soggetti accreditati sono tenuti a trasmettere, con cadenza periodica, la quantificazione degli indicatori riportati nelle schede che saranno all'allegate all'Avviso che sarà predisposto dalla competente Struttura regionale.

I dati di monitoraggio e della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati saranno resi pubblici nelle forme di legge.

Art. 16 - Entrata in vigore e norme transitorie

La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - BURP.

I soggetti già accreditati secondo il precedente regime, con modalità che saranno definite con apposito Avviso, dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro 90 gg dalla pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - BURP.